

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE U.E.C.A.

1. COSTITUZIONE

L'Associazione Culturale denominata U.E.C.A. United European Culture Association è retta dalle norme del presente Statuto.

L'Associazione U.E.C.A. è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

2. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione U.E.C.A. è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

3. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione U.E.C.A. ha lo scopo di promuovere e svolgere attività culturali nella loro più ampia accezione e di diffondere i risultati della propria ricerca e produzione artistica e culturale in Italia e all'estero.

A titolo puramente esemplificativo, l'Associazione U.E.C.A. svolge attività culturali e di formazione, quali:

- progettazione e realizzazione di programmi culturali, organizzazione di concerti, conferenze, seminari, proiezioni, letture, attività teatrali, mostre, dibattiti e convegni su tematiche culturali;
- attività di formazione per musicisti, artisti e operatori del settore culturale quali corsi, seminari, lezioni-concerto, ecc.;
- attività di segretariato e promozione per artisti e professionisti del settore culturale.

L'Associazione U.E.C.A. si propone inoltre come interfaccia e punto di contatto tra associazioni, artisti, fondazioni, consorzi, aziende private, persone fisiche e per tutti coloro che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i propri scopi.

4. SOCI

a) Possono essere soci dell'Associazione U.E.C.A. persone fisiche in qualità di privati cittadini o in qualità di membri di associazioni, fondazioni, società ed enti, con o senza personalità giuridica, italiani ed esteri che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla realizzazione di tali finalità.

Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione U.E.C.A. dovranno redigere una domanda su apposito modulo e versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo che, verificati i requisiti, accoglierà la domanda. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà.

La domanda di ammissione all'Associazione U.E.C.A. viene presentata per l'anno in corso e la qualifica di Socio ha valore fino alla fine dell'anno sociale.

b) Sono previste quattro categorie di Soci:

Soci Fondatori: sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I Soci fondatori sono esonerati dal pagamento della quota associativa;

Soci Promotori: sono soci promotori coloro ai quali tale qualifica sia attribuita dal Consiglio Direttivo per l'impegno profuso nell'attività dell'Associazione;

Soci Benemeriti: sono soci benemeriti coloro ai quali tale qualifica sia attribuita dal Consiglio Direttivo in funzione di particolari contributi economici devoluti all'Associazione per favorirne lo sviluppo e l'attività o coloro i quali si sono distinti per particolari meriti culturali e sociali, la cui presenza all'interno nell'Associazione ne favorisce la crescita e lo sviluppo. I soci benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota associativa;

Soci Ordinari: sono soci ordinari coloro i quali accettino le finalità dell'Associazione e le relative norme statuarie. All'atto dell'iscrizione i soci ordinari devono presentare la domanda di ammissione e versare la quota relativa all'anno in corso fissata dal Consiglio Direttivo.

c) I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 20 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

La quota associativa non potrà essere restituita ai Soci, se non in caso di mancato accoglimento della domanda di adesione. Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della quota di cui sopra i Soci Promotori che forniscono all'Associazione U.E.C.A. contributi volontari di lavoro o prestazioni di altra natura utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

Le cariche di Soci Promotori, Benemeriti e Ordinari sono valide per l'anno in corso, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio Direttivo.

d) Tutti i Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione U.E.C.A. e di partecipare alle iniziative culturali da questa organizzate secondo le modalità stabilite.

Tutti i soci (maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa) hanno uguale diritto di elettorato attivo e passivo, di voto e di intervento durante le Assemblee convocate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno uguale diritto di rivestire cariche sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto e in accordo con il Consiglio Direttivo e con l'Assemblea.

e) La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

1. per dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Presidente dell'Associazione U.E.C.A.;
2. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con gli scopi statuari o per altri motivi che comportino indegnità all'Associazione U.E.C.A.; per comportamenti che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio tra il socio e l'Associazione U.E.C.A. stessa;
3. per ritardato pagamento della quota associativa oltre 2 mesi dalla compilazione della domanda di associazione e dopo due solleciti di pagamento della quota stessa da parte del Consiglio Direttivo.

f) Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione U.E.C.A., il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida ed espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.

5. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sono normalmente gratuite, salvo che le condizioni permettano di poter erogare agli organi dell'Associazione U.E.C.A. un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo.

6. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione U.E.C.A. ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo, preventivo e la relazione del Consiglio Direttivo;
2. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
3. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

7. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, ogni volta che questi ne ravvisi la necessità e qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.

8. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate da un membro del Consiglio Direttivo.

La comunicazione per la convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria deve essere inviata a tutti i Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, e dovrà contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione.

La convocazione dell'Assemblea avviene alternativamente e con la medesima efficacia tramite e-mail, posta, fax o raccomandata a mano, a discrezione del Consiglio Direttivo.

9. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

a) L'Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione, è ritenuta valida in presenza della metà più uno del numero dei Soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea Straordinaria, alla prima convocazione, è ritenuta valida in presenza dei due terzi dei Soci iscritti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si riunisce in seconda convocazione risultando validamente costituita senza alcuna limitazione al numero degli associati intervenuti, deliberando a maggioranza dei presenti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; ciascun rappresentante non può cumulare più di due deleghe.

b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione U.E.C.A. o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, ed in assenza anche di questi da persona designata dal Consiglio Direttivo.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria sono redatti da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i presenti, che svolgerà funzioni di Segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente dell'Associazione e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata con altri metodi (quali ad esempio scrutinio segreto o altri).

10. CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri membri il Presidente dell'Associazione U.E.C.A. ed eventualmente un Vice Presidente.

Almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo devono essere composti da Soci Promotori e Fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

b) Al Consiglio Direttivo spetta ogni più ampio potere per l'attuazione dello scopo associativo e per la gestione del patrimonio dell'Associazione. Predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea e la relativa relazione. Delibera su ogni altra materia riservatagli dallo statuto e compie ogni atto utile o necessario per il raggiungimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo può istituire altri organi, commissioni, gruppi di studio, gruppi di esperti, determinandone le funzioni. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti e può nominare procuratori anche tra i non Soci per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea da convocarsi entro il 30 aprile.

c) Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta al trimestre, e comunque ogniqualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate a mezzo di lettera, e-mail o fax almeno cinque giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed altrimenti da un Consigliere designato dai presenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti da persona scelta fra i presenti, che svolgerà funzioni di Segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

11. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità statuarie dell'Associazione;
2. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci e adottare provvedimenti verso i Soci, qualora si rendessero necessari;
3. redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione U.E.C.A. da sottoporre all'Assemblea, rendendolo disponibile ai Soci entro il 10 aprile dell'anno in corso presso la sede legale dell'Associazione;
4. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o gli venga richiesto dai Soci;
5. stabilire l'importo delle quote annue di Associazione entro il 20 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento;
6. decidere sugli investimenti patrimoniali.

12. PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione U.E.C.A., a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera.

Il Presidente dell'Associazione sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dirige e coordina l'attività dell'Associazione U.E.C.A.. Egli esercita tutti i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Qualora si provveda alla nomina del Vice Presidente, a questi spettano funzioni vicarie. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente dell'Associazione nel caso di impedimento temporaneo.

13. IL REVISORE DEI CONTI

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario è possibile che venga nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci un Revisore dei Conti. Il Revisore può essere anche un non socio dell'Associazione U.E.C.A..

14. PATRIMONIO

a) Le entrate dell'Associazione U.E.C.A. sono costituite:

1. dalle quota associativa dei Soci fissata dal Consiglio Direttivo;
2. da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere.

Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta associazione da parte dei nuovi soci.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione U.E.C.A. non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate né a quote del patrimonio sociale.

b) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione U.E.C.A. può acquistare, vendere, permutare beni mobili per migliorare il conseguimento dei fini statutari e può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei soci.

L'Associazione U.E.C.A. può richiedere finanziamenti, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa. Può accettare sponsorizzazioni per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

15. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio risultante dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

E' fatta salva qualsiasi diversa destinazione prevista dalla legge.

17. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione U.E.C.A. e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composta da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri così designati.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto. L'Arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, a ogni effetto, come irrituale.

18. NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

- f) Adriana Armaroli
- f) Eugenia Biancamaria Buzzetti
- f) Antonio Buzzetti
- f) Mariella Nobis
- f) Stefania Nepi